

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

considerato che:

il 26 giugno 1975, nella riserva indiana di Pine Ridge, nel Sud Dakota, furono uccisi due agenti dell'Fbi;

nel 1977, a seguito di indagini sommarie sulla morte dei due agenti dell'Fbi, Leonard Peltier, appartenente alla tribù dei Lakota Oibwa, è stato condannato a due ergastoli consecutivi;

Leonard Peltier da anni aveva un ruolo di primo piano sia per la promozione, sia per il riconoscimento dei diritti umani dei nativi americani;

Amnesty International ha più volte espresso a diverse autorità statunitensi e a vari organismi internazionali le sue preoccupazioni in merito alla raccolta delle prove e all'istruttoria del processo conclusosi con la condanna di Leonard Peltier;

Amnesty International ha diverse volte rammentato agli organi competenti come le prove della colpevolezza di Leonard Peltier fossero, esclusivamente, basate sulle deposizioni che hanno portato all'assoluzione di altri tre indagati per la morte dei due agenti dell'Fbi: una vera e propria aberrazione giuridica;

il Governo statunitense, solo ora, ammette che le deposizioni utilizzate per arrestare ed estradare Leonard Peltier dal Canada erano false;

il sottosegretario alla giustizia statunitense ha recentemente affermato che il Governo non disponeva di nessuna prova a carico degli autori dell'omicidio dei due agenti dell'Fbi;

i tentativi di Leonard Peltier di ottenere la revisione del processo oltre ad essere, alla luce di quanto emerso negli anni, un fatto di civiltà giuridica, sono

sostenuti e dall'opinione pubblica e da diversi leader religiosi a livello mondiale;

molti membri della Camera dei rappresentanti hanno presentato un memorandum a favore di Leonard Peltier;

il senatore statunitense Daniel Inouye ha proposto un'audizione al Congresso al fine di chiarire le circostanze che hanno portato alla condanna per omicidio di Leonard Peltier;

Leonard Peltier ha esaurito tutte le procedure d'appello previste dal diritto statunitense;

nel novembre 1993 è stata presentata al Presidente degli Stati Uniti una domanda di grazia e una decisione è attesa nel prossimo futuro;

il Parlamento europeo ha approvato, nel dicembre 1994, una risoluzione comune a favore di Leonard Peltier;

impegna il Governo:

a promuovere una nuova risoluzione del Parlamento europeo, nonché l'interessamento dell'Unione europea, in particolare attraverso i Ministri degli esteri dei Paesi membri, per la risoluzione del caso Peltier.

(7-00461) « De Benetti, Boato, Galletti, Procacci, Dalla Chiesa ».

Le Commissioni II e X,

premesso che:

gli articoli 14 e 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 recanti disposizioni in materia di usura istituiscono rispettivamente il « Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura » ed il « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura »;

in particolare il fondo di prevenzione, di cui al citato articolo 15, eroga in prevalenza contributi a favore di fondi speciali costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati « Co-fidi » ed istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini pro-

fessionali per l'assistenza ai loro appartenenti, e come garanzia per crediti bancari;

sembra tuttavia che molte banche, il cui rigore nella concessione di crediti ordinari è peraltro tra le principali cause del ricorso al credito usurario come unica alternativa per molti operatori economici, non siano nemmeno disponibili a concedere crediti coperti dalla garanzia dei fondi Cofidi, ovvero insistono nella richiesta di garanzie anche del 100 per cento a prescindere dai fondi di garanzia, e con moltiplicatori da 1 a 1, con il risultato di vanificare il disposto della legge n. 108 del 1996, e di tornare al punto di partenza, mortificando il ruolo dei consorzi di garanzia fidi;

peraltro, occorre l'apporto del sistema bancario anche nella definizione di criteri univoci e certi per l'individuazione delle imprese a rischio di usura, approssimativamente definite dalla legge n. 108 del 1996 come quelle cui è stato rifiutato un finanziamento bancario pur in presenza di garanzia al 50 per cento di un Cofidi;

la stessa legge, varata in un clima di urgenza e suggestione, dovrebbe definire meglio l'ambito di applicazione, facendovi rientrare ad esempio imprenditori protestati che, pur avendo estinto ogni debito, sono considerati soggetti inaffidabili per il sistema creditizio ordinario, ovvero imprese in temporanea crisi di liquidità per il ritardo di altri nel pagamento delle commesse, o addirittura per crediti non rispettati da parte delle pubbliche amministrazioni; meritano infine tutela, come indicato

anche dalla Confartigianato, le imprese nuove che, appena sorte, dispongono di scarso autofinanziamento;

le definizioni approssimative ed anguste dell'ambito di applicazione della legge rendono inoltre difficile la concreta applicazione, dovendo molte domande presentate da soggetti come quelli elencati a titolo di esempio essere respinte ove non rientranti nella definizione legislativa nonostante un'obiettivo situazione di necessità;

in sintesi, la legge 7 marzo 1996, n. 108, appare formulata approssimativamente nella forma, e disapplicata nella sostanza proprio negli aspetti cruciali delle garanzie finanziarie;

impegnano il Governo:

a porre mano alla disciplina in materia di usura, per precisare l'ambito e le condizioni di applicazione delle norme di garanzia finanziaria, rendendo effettiva ed efficace l'operatività dei fondi di prevenzione ex articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed in particolare ad intervenire presso le associazioni di categoria e presso il sistema bancario, per stimolare un dialogo costruttivo e sollecitare un atteggiamento più elastico e conforme allo spirito della citata legge n. 108 del 1996 nella gestione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese a rischio di usura, e nella considerazione delle garanzie offerte dai Cofidi.

(7-00462)

« Saonara, Maggi ».